

4.2.3.1.

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri

del 27 ottobre 2006

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 1, 6, 10 e 12 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi),

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione¹

¹Il presente regolamento disciplina il riconoscimento dei

- a. diplomi d'insegnamento per il livello prescolastico e elementare, per il livello secondario I, nonché per le scuole di maturità,
- b. diplomi in pedagogia specializzata (orientamento insegnamento speciale, orientamento educazione speciale precoce) e
- c. diplomi in logopedia e terapia psicomotoria,

rilasciati da una scuola universitaria estera.

²Inoltre, disciplina la procedura di verifica dell'abilitazione rispettivamente dell'autorizzazione all'esercizio professionale legate al diploma nel quadro dell'obbligo di dichiarazione al

¹ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

quale sottostanno i prestatori di servizi per i diplomi citati al capoverso 1.²

Art. 2 Diritto applicabile³

¹L'esame dei diplomi scolastici e professionali ottenuti negli Stati dell'UE e dell'AELS nonché di Stati terzi ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 della Direttiva 2005/36/CE avviene in applicazione delle disposizioni del presente regolamento e in conformità della Direttiva 2005/36/CE, nonché in base alle esigenze minime definite nei Regolamenti della CDPE per i diplomi svizzeri corrispondenti.

²L'esame di diplomi scolastici e professionali ottenuti in Stati terzi avviene su riserva del capoverso 1, in conformità delle disposizioni di questo regolamento e in applicazione delle esigenze minime definite nei Regolamenti della CDPE per i diplomi svizzeri corrispondenti.

³Le condizioni determinanti affinché un diploma sia considerato come titolo di conclusione di formazione ai sensi del capoverso 1 o 2, sono lo Stato in cui il diploma è stato rilasciato e la nazionalità della persona titolare.

⁴La verifica dell'abilitazione rispettivamente dell'autorizzazione all'esercizio professionale legate al diploma nel quadro dell'obbligo di dichiarazione al quale sono sottoposti i prestatori di servizi si svolge in base agli articoli 13^{bis} e 13^{ter} di questo regolamento, nonché in applicazione dell'articolo 7 della Direttiva 2005/36/CE e delle disposizioni della LDPS^{4, 5}.

² Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

³ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

⁴ Legge federale del 14 dicembre 2012 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS)

⁵ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

II. Condizioni di riconoscimento

Art. 3 Condizioni formali di riconoscimento

¹Hanno il diritto di inoltrare la richiesta le persone aventi un diploma scolastico o professionale estero,

- a. rilasciato all'estero dallo Stato o da un ente riconosciuto dallo Stato,
- b. che attesta la conclusione della formazione e
- c. che nello Stato d'origine permette di accedere direttamente all'esercizio della professione (abilitazione professionale per la stessa professione)⁶.

^{1 bis}Le persone senza un diploma di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e senza cittadinanza in Svizzera o in uno Stato dell'UE o dell'AELS e non residenti in Svizzera, devono certificare di avere un rapporto d'impiego in uno dei campi indicati nell'articolo 1, oppure devono presentare la conferma di un'autorità d'assunzione svizzera che un tale impiego sia previsto.⁷

²I richiedenti devono certificare di avere in una delle lingue nazionali svizzere, le conoscenze orali e scritte necessarie per l'esercizio della professione:

- a. persone aventi un diploma di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e con cittadinanza in uno Stato dell'UE o dell'AELS, devono presentare la relativa certificazione nel corso della procedura di riconoscimento, comunque, in ogni caso, prima della decisione finale⁸;
- b. persone non aventi un diploma di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS e/o senza cittadinanza in uno Stato dell'UE o dell'AELS, devono esibire la relativa certificazione contemporaneamente alla richiesta di riconoscimento. La presen-

⁶ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

⁷ Modifica del 26 marzo 2015, entrata in vigore il 1° aprile 2015

⁸ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

tazione della relativa certificazione è una condizione necessaria per procedere all'esame materiale della loro richiesta⁹.

³Il certificato di conoscenze linguistiche, di regola, deve essere esibito sotto forma di un diploma ufficiale di lingua conformemente al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (CECR).¹⁰

Art. 4 Condizioni materiali di riconoscimento¹¹

¹I diplomi scolastici e professionali esteri devono essere equivalenti ai corrispondenti diplomi svizzeri, soprattutto in relazione alla formazione professionale scientifica, didattica e pratica, alla durata della formazione, al livello della formazione.

²Per quanto riguarda i titoli di conclusione di formazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, l'equivalenza è presunta (Principio Cassis de Dijon).

³Per quanto riguarda i titoli di conclusione di formazione ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, la prova dell'equivalenza compete alla persona richiedente. Il principio Cassis de Dijon non può essere applicato.

Art. 5 Compensazione di differenze sostanziali nella formazione¹²

¹Quando la formazione estera differenzia da quella svizzera in settori riguardanti materie, la cui conoscenza è una condizione essenziale per l'esercizio della professione in Svizzera, le lacune constatate devono essere colmate con delle misure di compensazione.

⁹ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

¹⁰ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

¹¹ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

¹² Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

²È pure data una differenza sostanziale allorché la durata della formazione estera è inferiore di almeno un anno a quella prescritta in Svizzera.

³Quando ci sono delle differenze sostanziali nella formazione, come al capoverso 1 e/o 2, bisogna esaminare se le corrispondenti lacune non siano già compensate dalla formazione precedente, dalla pratica professionale e/o dal perfezionamento.

⁴La pratica professionale secondo il capoverso 3 deve, di regola, essere stata svolta in Svizzera o uno Stato membro dell'UE o dell'AELS.

⁵Solo le esperienze professionali e il perfezionamento conclusi al momento della decisione di riconoscimento sono considerate esperienze già acquisite e perfezionamento già svolto. Esperienze e perfezionamento ottenuti dopo la decisione di eventuali misure di compensazione non possono essere tenuti in considerazione.¹³

Art. 6 Compensazione di livelli di formazione diversi¹⁴

¹Se la formazione in Svizzera si svolge a un livello superiore a quello della formazione seguita dal richiedente o dalla richiedente nel suo Stato d'origine, la differenza del livello di formazione deve essere pareggiata con una misura di compensazione.

²La compensazione secondo il capoverso 1 non è possibile, quando i richiedenti hanno una formazione professionale di livello secondario II, mentre in Svizzera per esercitare la professione è necessaria una formazione di almeno tre anni in una scuola universitaria. Restano riservati i diplomi scolastici e professionali,

a. che sono riconosciuti equivalenti ad un diploma di scuola universitaria da parte delle autorità competenti di uno Stato membro dell'UE o dell'AELS ai sensi dell'art. 11 lettera c

¹³ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

¹⁴ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

- cifra ii della Direttiva 2005/36/CE e che conferiscono al titolare o alla titolare del diploma gli stessi diritti d'accesso e di esercizio della professione, o
- b. che sono elencati nell'allegato II della direttiva 2005/36/CE.

³Quando c'è una differenza sostanziale nella formazione, come al capoverso 1, bisogna esaminare se la corrispondente lacuna non sia già compensata dalla formazione precedente, dalla pratica professionale e/o dal perfezionamento. In questo caso possono essere tenute in considerazione soltanto attività o formazioni svolte a livello di scuola universitaria e appropriate a colmare le lacune nella base scientifica e teorica.

Art. 7 Misure di compensazione¹⁵

¹Il richiedente o la richiedente che deve assolvere delle misure di compensazione può scegliere se compiere un tirocinio di adattamento o sottoporsi a una prova attitudinale.

²Oggetto del tirocinio d'adattamento è l'esercizio della professione in Svizzera sotto la responsabilità di un professionista qualificato e/o la frequenza di moduli di formazione teorica. Di regola, la durata massima di un tirocinio d'adattamento è di tre anni.¹⁶

³La prova attitudinale deve prendere in considerazione il fatto che i richiedenti sono professionisti qualificati. Essa verte su materie la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione. Queste materie possono comprendere sia conoscenze teoriche che capacità pratiche.

⁴Le misure di compensazione devono essere cominciate entro i due anni dal passaggio in giudicato della decisione che le prescrive. Il segretario generale o la segretaria generale della CDPE può, in casi motivati, prolungare il termine di un anno al massimo.¹⁷

¹⁵ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

¹⁶ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

¹⁷ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

⁵Una misura di compensazione non superata può essere ripetuta una volta. La ripetizione deve imperativamente essere eseguita nell'istituto di formazione dove si è svolta la misura di compensazione non superata. Se anche nell'ambito della ripetizione la misura di compensazione non è superata, il riconoscimento non può essere concesso.¹⁸

Art. 8 abrogato¹⁹

Art. 9 Svolgimento delle misure di compensazione

¹Le misure di compensazione sono svolte da istituti di formazione pedagogica, su incarico del Segretariato generale della CDPE.

²La persona richiedente può indicare l'istituto, dove preferisce svolgere la misura di compensazione. Dopo l'inizio della misura di compensazione non è più possibile cambiare istituto di formazione.²⁰

III. Procedura di riconoscimento²¹

Art. 10 Richiesta di riconoscimento

¹La richiesta di riconoscimento di un diploma estero deve essere inoltrata presso il Segretariato generale della CDPE, in lingua italiana, tedesca o francese. I documenti da allegare alla richiesta devono essere inoltrati in una delle lingue nazionali o in inglese.

¹⁸ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

¹⁹ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

²⁰ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

²¹ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

²I documenti inoltrati devono essere confacenti per la verifica dell'adempimento delle condizioni di riconoscimento.

³Diplomi e certificati, nonché in certi casi, altri documenti richiesti dal Segretariato generale della CDPE devono essere presentati sotto forma di copia ufficialmente autenticata, inoltre se il documento originale non è redatto in una lingua nazionale svizzera o in inglese bisogna allegare una traduzione ufficiale. Le traduzioni originali o le loro copie ufficialmente autenticate devono essere allegate al dossier.²²

⁴Il termine secondo l'articolo 11 capoverso 2 comincia a decorrere quando sono forniti tutti i documenti necessari per l'esame della richiesta. Se il Segretariato generale della CDPE non riceve i documenti richiesti entro i due anni successivi all'inoltro della richiesta, la procedura di riconoscimento è abbandonata. In casi motivati, il segretario generale o la segretaria generale della CDPE può prolungare il termine di un anno al massimo. In caso di abbandono della procedura, la persona richiedente può inoltrare una nuova richiesta di riconoscimento.²³

Art. 11 Decisione di riconoscimento

¹Il Segretario generale o la Segretaria generale della CDPE è competente per la decisione di riconoscimento.²⁴

²La persona richiedente ha diritto a una decisione entro un termine utile. Per quanto riguarda la durata della procedura, quando si tratta di persone che hanno un diploma ottenuto in uno Stato membro dell'UE, sono tenute in considerazione le corrispondenti disposizioni del diritto europeo.²⁵

²² Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

²³ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

²⁴ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

²⁵ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

³Le decisioni negative e le decisioni riguardanti misure di compensazione devono essere motivate e devono indicare i rimedi di diritto.²⁶

⁴Per ottenere l'estensione di una decisione di riconoscimento a ulteriori materie e/o livelli scolastici deve essere inoltrata una nuova richiesta di riconoscimento.²⁷

Art. 12 Effetto del riconoscimento

¹Con il riconoscimento si conferma alle persone aventi un diploma scolastico o professionale estero che le loro conoscenze e capacità professionali sono equivalenti a quelle sancite da un corrispondente diploma svizzero con la relativa abilitazione all'esercizio professionale.

²Il riconoscimento non contiene nessuna indicazione circa l'esistenza e la validità attuale di un'abilitazione all'esercizio professionale e non dà diritto a un concreto posto di lavoro.²⁸

Art. 13 Revoca

¹Le decisioni di riconoscimento, ottenute in modo illecito o sleale, sono revocate dall'istanza di riconoscimento.

²L'introduzione di una procedura penale, resta riservata.

²⁶ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

²⁷ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

²⁸ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

IV. Obbligo di dichiarazione per i prestatori di servizi²⁹

Art. 13^{bis} Verifica dell'abilitazione all'esercizio professionale³⁰

La verifica della validità dell'abilitazione rispettivamente dell'autorizzazione all'esercizio professionale di una persona straniera, titolare di un diploma ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 di questo regolamento, che lascia uno Stato membro dell'UE per venire in Svizzera come prestatore di servizi, è svolta prima dell'avvio delle prestazioni.

Art. 13^{ter} Procedura³¹

¹Il Segretariato generale della CDPE, dopo che la SEFRI³² gli ha trasmesso la dichiarazione e i documenti allegati, verifica senza indugio,

- a. se il diploma estero abilita all'insegnamento o all'esercizio di misure pedagogico-terapeutiche nelle scuole pubbliche (livello prescolastico, elementare, secondario I e secondario II formazione generale,
- b. per quale livello e eventualmente quale materia vale l'abilitazione professionale legata al diploma, e
- c. se l'abilitazione legata al diploma rispettivamente la corrispondente autorizzazione all'esercizio professionale sono valide al momento della dichiarazione.

²Se l'abilitazione rispettivamente l'autorizzazione all'esercizio professionale sono valide, il segretario generale o la segretaria generale della CDPE comunica al prestatore o alla prestatrice di servizi, immediatamente o al più tardi entro il termine di un mese dalla registrazione della dichiarazione completa presso la SEFRI, che le sue qualifiche professionali sono sufficienti. Contemporaneamente, informa l'autorità cantonale o comunale

²⁹ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

³⁰ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

³¹ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

³² Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

competente per l'esercizio della professione e le trasmette l'attestato delle qualifiche professionali richieste, nonché la dichiarazione e i documenti allegati ricevuti dalla SEFRI.

³In caso di dubbio in merito alla validità dell'abilitazione rispettivamente dell'autorizzazione all'esercizio professionale, il segretario generale o la segretaria generale della CDPE avvisa, immediatamente o al più tardi entro il termine di un mese dalla registrazione della dichiarazione completa presso la SEFRI, il prestatore o la prestatrice di servizi indicandone i motivi. In questo caso, il segretario generale o la segretaria generale della CDPE decide sulla validità dell'abilitazione rispettivamente dell'autorizzazione, al più tardi entro due mesi dalla registrazione della dichiarazione presso la SEFRI. Se l'abilitazione rispettivamente l'autorizzazione all'esercizio professionale sono negate, il rifiuto deve essere comunicato al prestatore o alla prestatrice con una decisione impugnabile. L'autorità cantonale o comunale competente per l'esercizio della professione ne è informata.

V. Costi³³

Art. 14 Costi di procedura e di decisione

L'autorità di riconoscimento riscuote le tasse di procedura e decisione, in base al Regolamento concernente le tasse della CDPE.³⁴

Art. 15 Costo delle misure di compensazione

¹Le spese per le misure di compensazione sono a carico dei richiedenti. L'importo dipende da quante misure di compensazione devono essere assolte ed è calcolato con CHF 450.-- per ogni punto di credito ECTS che deve essere svolto nell'ambito delle misure di compensazione, entro un massimo di

³³ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

³⁴ 4.1.1.1. Regolamento concernente le tasse della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del 7 settembre 2006

- a. per un tirocinio d'adattamento
(compresi eventuali moduli di
formazione teorica)³⁵ CHF 12'000.--
- b. per una prova attitudinale CHF 5'000.--

²Gli istituti di formazione pedagogica possono prelevare un'indennità spese di CHF 400.-- per i chiarimenti in merito alla determinazione delle concrete misure di compensazione.

VI.³⁶ Disposizioni finali

Art. 16 Rimedi giuridici

¹Contro le decisioni del Segretario generale o della Segretaria generale della CDPE si può inoltrare un ricorso scritto e motivato, entro 30 giorni dal rilascio della decisione, presso la Commissione di ricorso CDPE/CDS.³⁷

²Le decisioni della Commissione di ricorso possono essere impugnate con ricorso dinnanzi al Tribunale federale.

Art. 17 Abrogazione di disposizioni

Le seguenti disposizioni dei regolamenti di riconoscimento attualmente in vigore sono abrogate:

- a. Art. 18 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998,
- b. *abrogato*³⁸
- c. Art. 16 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti

³⁵ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

³⁶ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013

³⁷ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

³⁸ Modifica del 22 marzo 2012, entrata in vigore con valore relativo al 1° gennaio 2012

- del livello prescolastico e del livello elementare del 10 giugno 1999,
- d. Art. 17 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I del 26 agosto 1999 e
 - e. Art. 17 del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie in logopedia e dei diplomi delle scuole universitarie in terapia psicomotoria del 3 novembre 2000.

Art. 18 Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore contemporaneamente al revisionato Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali.

*Art. 19 Disposizioni transitorie*³⁹

¹Per le domande inoltrate prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 24 ottobre 2013 e non ancora complete ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2, la decorrenza del termine inizia secondo l'articolo 10 capoverso 4 con l'entrata in vigore delle modifiche del 24 ottobre 2013.

²Le misure di compensazione prescritte prima del 24 ottobre 2013 devono essere iniziate entro due anni dall'entrata in vigore delle modifiche del 24 ottobre 2013.

Brunnen, 27 ottobre 2006

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente:
Isabelle Chassot

Il segretario generale:
Hans Ambühl

³⁹ Modifica del 24 ottobre 2013, entrata in vigore con valore relativo al 1° ottobre 2013